

(N. 793)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FONTANA, FERRARA Nicola, PINTO Michele, CENGARLE, DAMAGIO e RIGGIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1984

Concessione di un contributo annuo all'Associazione italiana ciechi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione italiana ciechi di guerra è stata costituita dagli stessi ciechi di guerra che, organizzati fin dal gennaio 1968 autonomamente come comitato nazionale, hanno concretamente operato per una legislazione pensionistica più sensibile alle esigenze dei grandi invalidi maggiormente colpiti e, in particolare, dei ciechi di guerra. La trasformazione del comitato nazionale nell'Associazione italiana ciechi di guerra è avvenuta con atto notarile del 23 maggio 1979, che ha sancito la costituzione in personalità giuridica autonoma di un'esperienza ultra decennale.

L'Associazione italiana ciechi di guerra, cui aderisce la maggioranza dei titolari (militari e civili) di pensione per causa del servizio di guerra, per fatti di guerra o attinenti alla guerra, per causa di servizio o per fatti attinenti le esercitazioni militari in tempo di pace, ha per statuto la rappre-

sentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei superinvalidi privi della vista, nonchè dei loro superstiti aventi titolo a trattamento pensionistico di reversibilità.

L'Associazione è nata dall'esigenza inderogabile dei grandi invalidi ciechi di guerra di costituire, fin dal 1968, un organismo associativo che curasse i loro interessi pecuniari e i loro diritti non sufficientemente e non equamente valutati e tutelati nell'ambito delle associazioni di categoria che li avevano tra i loro iscritti e nelle quali essi costituivano una esigua minoranza.

I promotori del comitato nazionale, ora dirigenti dell'AICG, nel corso degli anni hanno svolto, con ferma volontà e abnegazione, un'attività che ha consentito di acquisire una insostituibile esperienza — tra l'altro — nella problematica generale e specifica della pensionistica di guerra e nella cura ed assistenza delle singole pratiche dei soci e co-

munque dei ciechi di guerra. In conseguenza di ciò, il Ministero del tesoro ebbe ad invitare formalmente nel 1980 l'Associazione a partecipare, con un proprio esperto, ai lavori del comitato tecnico istituito presso la direzione generale delle pensioni di guerra.

A tale riconoscimento in campo nazionale ne è seguito uno in campo estero quando a Venezia, al termine del V convegno (7-9 ottobre 1982), il Congresso internazionale dei ciechi di guerra ha chiamato alla sua presidenza il presidente dell'AICG.

Tale attività intensa e qualificata, svolta nei suddetti campi ha avuto ed ha un costo che non può essere sopportato con il modesto, pur se significativo, contributo statale di lire 80 milioni per il biennio 1982-1983 concesso all'AICG con la legge n. 196 del 13 maggio 1983.

Le funzioni che statutariamente l'Associazione intende svolgere nei confronti dei soci, ovvero dei cittadini che abbiano riportato minorazioni visive ascrivibili alla tabella E, lettere A1 ed E1, annessa al decreto decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si riassumono nella rappresentanza degli interessi morali e materiali della categoria ed in particolare:

1) collaborazione attiva con il Parlamento, il Governo e le amministrazioni statali per lo studio di iniziative legislative riguardanti la categoria;

2) collaborazione con le amministrazioni regionali, provinciali e locali e con enti pubblici per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi vigenti — in materia sanitaria e assistenziale in genere — in favore dei suoi iscritti nonchè per il rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio degli invalidi, delle vedove e degli orfani;

3) interventi presso le suddette amministrazioni per la soluzione di pratiche per conto dei soci;

4) studio della legislazione riguardante la pensionistica di guerra comparandola con quella degli altri paesi ed in particolare con quelli del MEC;

5) consulenza legale e amministrativa in merito a domande, ricorsi e liquidazioni di pensioni di guerra, interventi per la mancata o inesatta applicazione delle disposizioni concernenti il servizio di accompagnatore militare;

6) ricerca, studio e reperimento, anche in campo internazionale, dei prodotti necessari ai soci nell'ambito tiflogico e tiflotecnico per la loro autonomia.

Tali attività saranno integrate dalle iniziative che le sedi periferiche, già costituite in ogni regione, hanno intrapreso o intendono organizzare per garantire ai soci una tutela specifica e qualificata, resa necessaria dalle particolari esigenze dei grandi invalidi minorati della vista, specie se soli o donne o plurimutilati.

Si tratta di una problematica che non può essere affrontata soltanto con l'elargizione di benefici economici, ma che deve comportare la fornitura di una serie di servizi e di iniziative anche su scala locale, quali per esempio:

la creazione di centri di lettura e stampa in Braille o di registrazioni di libri, riviste e giornali;

il sostegno alle vedove e agli orfani bisognosi;

la ricerca presso centri universitari, circoli sportivi e parrocchiali di giovani disposti ad essere avviati al servizio di leva per assolvere il compito di accompagnatori dei ciechi di guerra;

l'organizzazione di incontri sociali e culturali o ricreativi, eccetera.

Allo scopo di realizzare i fini sopra accennati, l'Associazione italiana ciechi di guerra approfondirà i contatti con tutte le analoghe organizzazioni interne ed internazionali e, in particolare, della Comunità economica europea, delle quali è ormai l'interlocutrice naturale; con le competenti amministrazioni centrali e locali; con le altre associazioni.

Ma per operare proficuamente, essa non può più accontentarsi di riconoscimenti formali, o del modesto contributo accennato

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dianzi. L'Associazione ha piuttosto l'urgente necessità di contare su mezzi finanziari adeguati al funzionamento della sede centrale e delle sedi periferiche e per il più produttivo impiego del personale, sia pure ridotto al minimo.

Onorevoli colleghi, per i motivi suesposti sottoponiamo al vostro esame il presente disegno di legge che, all'articolo 1, prevede un contributo annuo di soli 300 milioni di lire, somma assolutamente indispensabile, pur nella sua modestia, per l'affitto delle sedi (centrale e periferiche) di cui l'Associazione italiana ciechi di guerra, a differenza delle altre associazioni privatizzate dal

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non dispone, per la parziale copertura delle spese di funzionamento dell'Associazioni, i cui dirigenti, privi di vista, hanno assoluta necessità di avvalersi di personale vedente qualificato, per il sostegno dell'attività associativa di promozione sociale, di tutela e di protezione degli associati.

La concessione di tale contributo è prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1-*undecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, per le associazioni nazionali che perseguono, statutariamente e concretamente, fini socialmente e moralmente rilevanti.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1984 è concesso all'Associazione italiana ciechi di guerra un contributo annuo di lire 300 milioni, per il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale, di tutela e di protezione degli associati.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.